



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Set XII,
Reg. 1060
il 22-04-2009
Il Resp. del servizio
L'Istituto Amministrativo
(M. Scibano)
M. Scibano

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE XII
Servizi Sociali e Assistenza

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 21-04-2009 N. 868	OGGETTO: Servizio di pronta accoglienza per Minori stranieri non accompagnati. Progetto "Sentieri di Speranza" - Affidamento gestione progetto alla Cooperativa sociale "Il Dono" Onlus.
N° 60 Settore XII Data 19 marzo 2009	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2008

CAP. 2430

IMP. 750/09

ACC. 248/08

FUNZ.

SERV.

INTERV.

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilanove - giorno diciannove - del mese di marzo - nell'ufficio del Settore XII - il Dirigente Dott. Alessandro Licitra, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lvo 25.07.98 n.286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il DPCM 09/12/1999, n. 535 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

Vista la direttiva congiunta del Ministro della Solidarietà Sociale e del Ministro per i Diritti e le Pari opportunità – del 03/08/2007 - sulle modalità di utilizzo del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - di cui all'art. 1 – commi 1267 e 1268 – della finanziaria 2007, con particolare riferimento all'area di intervento "Minori Stranieri non accompagnati" e di individuazione dell'ANCI, quale partner per l'attuazione di un "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati", finalizzato a migliorare il sistema complessivo di identificazione, presa in carico e integrazione dei "MSNA", attraverso la creazione di una rete di servizi pubblici locali di pronta accoglienza, standardizzata e diffusa sull'intero territorio nazionale

Preso atto che ai sensi della suddetta Convenzione, il Ministero ha assegnato all'ANCI le risorse per il finanziamento di una rete di servizi di pronta accoglienza e assistenza dei MSNA da destinare ai Comuni, loro Unioni, Consorzi e Comunità Montane;

Che, pertanto, l'ANCI ha promosso l'avvio di una procedura pubblica per la creazione di una rete di Comuni, loro Unioni, Consorzi e Comunità Montane da coinvolgere nell'attuazione del "Programma";

che al fine della selezione delle proposte presentate dai Comuni, loro Unioni, Consorzi e Comunità Montane, è stato pubblicato, in data 11/04/08, apposito *"Avviso Pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati"*;

Atteso che in adesione al suddetto Avviso pubblico, questo Comune ha presentato all'ANCI, in data 23/05/08 il progetto denominato "Sentieri di Speranza" elaborato in co-progettazione con la Cooperativa sociale Onlus "Il Dono" di Ragusa;

Rilevato che il progetto, dell'importo complessivo di €278.000,00 di cui €220.000,00 quale contributo del "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati 2007" ed €58.000,00 quale co-finanziamento partners, è stato ammesso al beneficio – giusta comunicazione dell'ANCI - prot. n.403-kd-127/09 del 29.01.09;

Rilevato altresì che relativamente al cofinanziamento, la parte spettante al Comune non comprende compartecipazione in denaro ma esclusivamente in risorse umane con l'utilizzo di personale del settore XII in qualità di addetto al coordinamento e segreteria di progetto;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.44 del 13.02.09 con la quale si è preso atto dell'ammissione di questo Ente al finanziamento del suddetto progetto e di approvazione della convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra ANCI e Comune di Ragusa;

Ritenuto di procedere all'attuazione del servizio mediante convenzionamento con la cooperativa sociale "Il Dono", partner di co-progettazione del servizio di pronta accoglienza per Minori stranieri non accompagnati - progetto "Sentieri di Speranza" – che da anni svolge la propria attività nel settore dell'Immigrazione;

Rilevato che la cooperativa sociale onlus "Il Dono":

- ⇒ gestisce lo Sportello Asilo del Comune di Ragusa inerente l'orientamento sociale e legale dei beneficiari richiedenti asilo o titolari di protezione;
- ⇒ è impegnata attivamente nell'accoglienza di cittadini extracomunitari richiedenti la Protezione internazionale per il tramite della Prefettura di Ragusa;
- ⇒ gestisce sin dal 2006, per il Comune di Ragusa, il progetto "Vivere la Vita" - Servizio di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo politico -

categoria vulnerabili -

Considerato che la suddetta cooperativa possiede i requisiti statutari ed esperienziali nell'ambito dei servizi all'immigrazione e, più in generale, alle fasce deboli della popolazione;

Che la cooperativa, costituita ai sensi della L. 381/91, rientra nella tipologia delle organizzazioni di terzo settore nei confronti delle quali, il legislatore, in considerazione delle peculiari finalità di interesse sociale perseguite, e nel tentativo di coniugare i valori della solidarietà con i principi della libera concorrenza nel mercato, ha disegnato percorsi alternativi al normale affidamento di contratti con gare ad evidenza pubblica, prevedendo corsie preferenziali e modalità ulteriori rispetto a quelle ordinarie;

Preso atto che all'articolo 3 dello statuto della cooperativa sociale "Il Dono" è fatto esplicito riferimento ai servizi assistenziali rivolti anche ad immigrati, rifugiati, richiedenti asilo o protezione umanitaria;

Rilevato che la cooperativa sociale "Il Dono" risulta iscritta al Registro delle Associazioni a favore degli Immigrati n. A/450/2006/RG istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale - Direzione Generale dell'Immigrazione e all'Albo delle Cooperative n. A170680 presso la CC.IAA di Ragusa;

Ritenuto opportuno, per la peculiarità del progetto, di procedere all'affidamento diretto del servizio alla Cooperativa sociale Onlus "Il Dono" con sede legale a Ragusa in via Mario Leggio n. 44, per anni uno;

Vista la legge 8 novembre 1991 n. 381;

Visti la legge 8 novembre 2000 n. 328 e il D.P.C.M. del 30 marzo 2001;

Visto il D.Leg.vo 163/06;

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 "Integrazione e riprogrammazione del P.d.Z. per il riequilibrio al 31.12.09" - biennio 08/09;

Atteso che il PdZ prevede, oltre ai servizi generali, diversi interventi e servizi diretti agli anziani, ai minori, ai disabili, alle famiglie e agli immigrati;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti, indicati nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si invia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa,

- 1) Affidare, per anni uno, alla cooperativa sociale Onlus "Il Dono" di Ragusa - Via M. Leggio n.44 - la realizzazione del progetto "Sentieri di Speranza" - servizio di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati - dell'importo complessivo di € 278.000,00 di cui € 220.000,00 quale contributo del "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati" ed € 58.000,00 quale co-finanziamento partners.
- 2) Prendere atto che relativamente al cofinanziamento partners, la parte spettante al Comune non comprende compartecipazione in denaro ma esclusivamente in risorse umane con l'utilizzo di personale del settore XII in qualità di addetto al coordinamento e segreteria di progetto.

- 1) Impegnare alla Funz.10 Serv. 04 Int. 03 l'importo di € 220.000,00 (contributo ANCI) al Cap. 1916.2/- Imp. n. 750/09 *intervenendo il finanziamento ecc. 262/09*

Allegato parte integrante Schema di convenzione e

Nota ANCI del 29-01-2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco e al Segretario generale, al Settore Ragioneria

Visto:
Il Dirigente Settore
Ragusa, li
Per presa visione:
Il Direttore Generale
Ragusa, li
Il Sindaco


IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 21.04.09

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 24 APR. 2009

IL MESSO COMUNALE

Salonia
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Salonia Francesco*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione

e cioè dal 24 APR. 2009 al 30 APR. 2009

Ragusa 04 MAG. 2009
COMUNALE

IL MESSO

Salonia



COMUNE DI RAGUSA
Settore XII "Servizi Sociali"

u° 6 Facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 868 del 21-04-2009

Servizio di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Progetto "Sentieri di Speranza" - Affidamento servizio alla Cooperativa sociale "Il Dono" Onlus di Ragusa, per anni uno.

Schema convenzione

ART. 1 – Oggetto - Formano oggetto della presente convenzione la gestione del progetto "Sentieri di Speranza" - servizio di pronta accoglienza - capace di offrire un ambiente sicuro, di soddisfare i bisogni di relazione e di sostenere, attraverso l'intervento di operatori qualificati, percorsi formazione e di recupero sociale ai "minori stranieri non accompagnati"

Art. 2) La finalità del servizio – Il servizio in favore dei minori stranieri non accompagnati consiste nell'assicurare il collocamento in luogo sicuro, la protezione, la cura, la tutela e l'assistenza in modo individuale e limitato nel tempo.

ART. 3 – Destinatari del servizio - Destinatari del servizio sono minori di sesso maschile che si trovano nel territorio privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

ART. 4 - Modalità di organizzazione del servizio - Il Servizio oggetto della presente convenzione sarà organizzato in modo tale da garantire l'accoglienza dei minori. La struttura, comprendente n. 10 posti letto, situata in Corso Italia angolo Via M. Schininà. Ai destinatari del servizio dovranno essere garantite tutte le cure e gli accertamenti clinici, in collaborazione con l'A.U.S.L. n. 7 di Ragusa.

L'Assistente Sociale verificherà le condizioni di ogni singola persona. I minori in età scolare dovranno essere inseriti all'interno della scuola dell'obbligo. L'ente gestore metterà a disposizione degli ospiti un legale per l'assistenza necessaria alle loro richieste.

L'Ente Gestore è tenuto a comunicare il nominativo del referente del servizio ed esibire, al Responsabile amministrativo del Comune, il registro delle entrate e delle uscite e quello delle presenze degli ospiti all'interno della struttura. Tali registri dovranno essere vidimati ogni due mesi dal responsabile del progetto. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle presenze.

Il Comune garantisce tramite il Responsabile amministrativo e referente per l'ente locale del progetto, e i suoi collaboratori la tempestiva presenza e pronto intervento per quanto di propria competenza.

Resta inteso che gli interventi relativi ai beni e servizi in natura, a carico del Comune, saranno erogati ogni qualvolta richiesti dall'Ente Gestore e documentati su apposito registro.

Art. 5 - Sicurezza (D.Lgs 626/1994 e s.m.i.) - L'Ente gestore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei

lavoratori" D.Lgs. 626 del 19.09.94 e successive modificazioni nonché normative collegate.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente gestore è il sig. _____ (*indicare nominativo*), il quale si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività svolta e a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Dirigente Servizio Politiche Sociali.

L'Ente gestore si impegna a comunicare in forma scritta, entro dieci giorni successivi alla stipula della convenzione le informazioni riferite a:

- ◇ Nominativo del Datore di Lavoro
- ◇ Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- ◇ Nominativo del Medico competente;
- ◇ Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- ◇ Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro
- ◇ Dotazioni di protezione individuale;
- ◇ Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza

Art. 6 - Tutela della privacy - L'Ente gestore, nell'ambito della gestione del progetto è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio.

L'Ente gestore in quanto affidatario del servizio è responsabile esterno del trattamento.

Il sig. _____ (*indicare nominativo*), in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, è nominato responsabile del trattamento dei dati.

Il predetto Responsabile opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

- ⇒ attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- ⇒ è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- ⇒ consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- ⇒ provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.

⇒ L'Ente gestore, il Responsabile e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l'Ente gestore dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento. A tale fine l'Ente gestore si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.

Art. 7 – Personale - L'Ente Gestore si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente art. 1, impiegando i seguenti operatori:

- ⇒ n. 1 Responsabile del servizio - Assistente sociale
- ⇒ n. 1 Psicologo
- ⇒ n. 1 Legale
- ⇒ n. 1 Educatore
- ⇒ n. 2 Operatori diurni
- ⇒ n. 1 Operatori notturno residenziale
- ⇒ n. 1 Addetto alla cucina
- ⇒ n. 1 Addetto alla pulizia

Gli operatori impiegati dovranno possedere adeguata esperienza nel settore e specifica qualifica professionale.

L'ente gestore si impegna al rispetto delle norme sui contratti di lavoro e si assume l'onere della copertura assicurativa per rischi derivanti da infortuni relativi sia agli operatori che agli ospiti della struttura.

L'ente gestore si obbliga a comunicare al Settore Servizi Sociali del Comune di Ragusa ogni sostituzione di personale effettuata, entro il 3° giorno successivo, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 8 - Rendicontazione delle spese - Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo il modello e le modalità indicate dal Servizio Centrale.

Alla rendicontazione è accompagnata una relazione contenente le attività espletate, tempi e ulteriore notizia idonea a fornire altre utili specificazioni.

Art. 9 – Durata - La presente convenzione riguardante l'espletamento del progetto "Sentieri di Speranza avrà la durata di anni uno a decorrere dal 13.03.09.

Art. 10 – Importo - Il Comune di Ragusa si obbliga a corrispondere all'Ente Gestore per l'attività oggetto del presente atto e per la gestione di 10 posti in accoglienza l'importo di € 220.000,00 quale contributo dell'Anci .-

Art. 11 - Modalità di pagamento - Il Comune di Ragusa corrisponderà all'Ente gestore la somma complessiva massima presunta di € 220.000,00 - compresa IVA se dovuta, in tre tranches:

- ⇒ 1^a - € 66.000,00 (pari a circa il 30% del costo del servizio) dopo la stipula della presente convenzione;
- ⇒ 2^a - € 110.000,00 (pari a circa il 50% del costo del servizio) previa esibizione di rendiconto della prima tranche;
- ⇒ 3^a - € 44.000,00 (pari a circa il 20% del costo del servizio) a rendicontazione finale di tutte le attività e dei servizi svolti).

Il legale rappresentante dell'Ente gestore si obbliga a far pervenire, al Comune di Ragusa, entro le scadenze previste, apposita rendicontazione analitica delle spese sostenute. Le liquidazioni di cui sopra sono subordinate alla disponibilità finanziaria ed ai trasferimenti dei fondi da parte del Ministero dell'Interno – direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

Art. 12 – Controlli - Il Responsabile Amministrativo del Comune può svolgere in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi della presente convenzione da parte dell'Ente Gestore.

Art. 13 - Obblighi dell'ente gestore - L'Ente gestore si obbliga ad eseguire quanto indicato nei precedenti articoli, nel pieno rispetto e in esecuzione di quanto prescritto nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno e alle sue possibili varianti decise dal Comune.

L'Ente gestore si impegna a rispettare per gli operatori impiegati nel servizio i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed altre disposizioni ed adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Per il trattamento di fine rapporto, ove previsto, il contraente si impegna ad accantonare i ratei mensili dovuti ai dipendenti con garanzia di idonea fidejussione e con beneficio di riscossione in favore del Comune, al fine di assicurare l'effettiva corresponsione delle spettanze ai lavoratori.

Nel caso di inottemperanza ai superiori obblighi l'Amministrazione comunale, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

Il contraente non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della risposta

Art. 14 – Prescrizioni - Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico e di qualifica professionale conforme alla vigente normativa ed alle mansioni espletate.

L'Ente gestore garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività.

L'Ente gestore vigilerà sullo svolgimento delle azioni progettuali, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fornitori delle

attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune. Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che il servizio vuole raggiungere.

L'Ente gestore garantisce la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Ente gestore garantisce:

- ✓ la copertura assicurativa dei volontari impiegati nel servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
- ✓ il rispetto della normativa relativa alla gestione dei tirocini formativi e delle borse di lavoro, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito alle coperture previdenziali, ove richieste, e assicurative dei soggetti destinatari del servizio.

L'Ente gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocate durante lo svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune e con esonero del Comune da ogni responsabilità.

L'Ente gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale di qualsiasi operazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

Art. 15 - Recesso della convenzione - Il Comune di Ragusa si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'aggiudicatario, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti.

In tali casi il Comune procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R.

Il contraente potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 16 – Sanzioni - In caso di singole inadempienze che non diano luogo a risoluzioni, cioè consistenti in prestazioni rese con modalità diverse da quelle prescritte, o comunque non confacenti con le finalità istitutive del servizio, l'Amministrazione Comunale applicherà, previa contestazione, sanzioni pecuniarie che possono oscillare (per ciascuna inadempienza) da € 100,00 a € 1.000,00.

Se l'inadempienza comporta un qualunque danno economico, il partner interessato sarà sottoposto al pagamento di una penalità pari al costo del danno prodotto aumentato del 50%.

Art. 17 – Rinvio - Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme del C.C. che regolano la materia. L'Ente Gestore è tenuto o comunque all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto.

Art. 18 - Spese contrattuali e obbligo di cauzione - La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Ente gestore in quanto Onlus, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 460/97

Art. 19 - Foro competente- In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Ragusa.

Art. 20) Allegati - Forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione il progetto "Sentieri di Speranza".

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti.

Per la Cooperativa sociale "Il Dono" Onlus

Il Legale rappresentante, Sig. _____

Per il Comune di Ragusa

Il Dirigente del Settore XII, dr. Alessandro Licitra

29-GEN-2009 17:21 Da: direzione operativa 0668009243

A: 00932220287

Pag.: 3/4

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 868 del 21-04-2009



PER RITA CARFI

Ca. lla.

Egregio Assessore Bitetti,

Le comunichiamo che in seguito alle operazioni di scorrimento della Graduatoria definitiva "B", il Comune di Ragusa risulta ammesso al finanziamento per la realizzazione del progetto di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Il progetto ammesso beneficerà di un contributo complessivo pari ad Euro 220.00,00 (duecentoventimila/00) a fronte di un vostro cofinanziamento di Euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), per un totale di Euro 278.000,00 (duecentosettantottomila/00) così come indicato nel Piano finanziario allegato alla Domanda di ammissione.

A conferma dell'adesione al Programma nazionale minori La preghiamo di inviarci, entro e non oltre il 03 febbraio 2009, il modulo allegato alla presente debitamente sottoscritto, unitamente a tutta la documentazione ivi richiesta, al fine di poter predisporre in tempi brevi la relativa convenzione.

Il modulo e la documentazione suddette dovranno pervenire a mezzo Raccomandata A/R presso ANCI - Direzione Operativa, Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma e contestualmente anticipati via fax allo 06-68009334. La copertina del fax dovrà riportare la dicitura "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati - modulo di adesione - Comune di Ragusa"

Per eventuali chiarimenti in merito è possibile contattare la Segreteria Tecnica, al n° 06. 68009352, dalle ore 9.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.00.

Esprimendo le nostre più vive congratulazioni per il lavoro compiuto cogliamo l'occasione per salutarla cordialmente.

Alessandro Gargani